



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 – 10128 TORINO

Tel. +39 011.508.1111

www.mauriziano.it

P.I./Cod. Fisc. 09059340019

PROCEDURA APERTA INTERAZIENDALE PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI PER LA COAGULAZIONE E LA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE OCCORRENTI ALL'AIC1 DI TORINO: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (AZIENDA CAPOFILA) – A.O.U. SAN LUIGI DI ORBASSANO – A.S.L. TO3 – A.S.L. TO5

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura di individuazione del contraente:

PROCEDURA APERTA

Criterio di aggiudicazione:

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA



SOMMARIO:

- **ART. 1** – OGGETTO DELL’APPALTO;
- **ART. 2** – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA;
- **ART. 3** – RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO;
- **ART. 4** – D.U.V.R.I.;
- **ART. 5** – PIATTAFORMA SINTEL;
 - **5.1** - LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE;
 - **5.2** - DOTAZIONI TECNICHE;
 - **5.3** - IDENTIFICAZIONE;
- **ART. 6** - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI;
 - **6.1** DOCUMENTAZIONE DI GARA;
 - **6.2** CHIARIMENTI;
 - **6.3** COMUNICAZIONI;
- **ART. 7** – VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA DELLA FORNITURA;
- **ART. 8** – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE;
- **ART. 9** – OPZIONI E RINNOVI;
- **ART. 10** – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA;
- **ART. 11** – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA;
 - **11.1** - REQUISITI GENERALI;
 - **11.2** – SELF CLEANING;
 - **11.3** – ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE;
- **ART. 12** – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA;
 - **12.1** – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
- **ART. 13** - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE;
- **ART. 14** – INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE ED I CONSORZI STABILI;
- **ART. 15** – AVVALIMENTO;
- **ART. 16** - FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO ISTITUITO PRESSO LA BANCA DATI ANAC;
- **ART. 17** - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE;
- **ART. 18** - DOCUMENTAZIONE DI GARA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- **ART. 19** - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC E SOCCORSO ISTRUTTORIO;
 - **19.1** – SOCCORSO ISTRUTTORIO;
- **ART. 20** - DOCUMENTAZIONE DI GARA – DOCUMENTAZIONE TECNICA;
- **ART. 21** - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, NONCHÉ METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA;
 - **21.1** - TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA;
- **ART. 22** - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA;
- **ART. 23** - DOCUMENTAZIONE DI GARA – OFFERTA ECONOMICA;



- **ART. 24** – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA;
- **ART. 25** - OFFERTA ANORMALMENTE BASSA;
- **ART. 26** - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA CONTRATTO
- **ART. 27** – IMPOSTA DI BOLLO;
- **ART. 28** – GARANZIA DEFINITIVA;
- **ART. 29** – POLIZZE ASSICURATIVE;
- **ART. 30** - CODICE DI COMPORTAMENTO;
- **ART. 31** – ACCESSO AGLI ATTI;
- **ART. 32** – TRATTAMENTO DATI PERSONALI;
- **ART. 33** – FORO COMPETENTE;



PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA INTERAZIENDALE IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI PER LA COAGULAZIONE E LA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE OCCORRENTI ALL'AIC1 DI TORINO: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (AZIENDA CAPOFILA) – A.O.U. SAN LUIGI DI ORBASSANO – A.S.L. TO3 - ASL TO5

Art. 1 (Oggetto dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto la fornitura interaziendale in service di sistemi diagnostici completi per la coagulazione e la terapia anticoagulante orale, occorrente per mesi 60 alle SS.CC. Laboratorio Analisi di A.O. Ordine Mauriziano di Torino, A.O.U. San Luigi di Orbassano, A.S.L. TO 3 e A.S.L. TO5 (AIC1).

La procedura sarà condotta dall'A.O Ordine Mauriziano di Torino in qualità di Capofila e le Aziende Sanitarie aggregate sono quelle di seguito indicate:

1. A.S.L. TO3 di Collegno;
2. A.S.L. TO5 di Chieri;
3. A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano.

Gli esiti della gara daranno vita a distinti rapporti contrattuali, indipendenti gli uni dagli altri, che si costituiranno per l'A.O. capofila, con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Direttore Generale e, per le altre Aziende sanitarie coinvolte nella presente procedura concorsuale, a seguito dell'adozione del provvedimento di presa d'atto dell'esito della presente procedura (Si rimanda alle indicazioni sugli "affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma", contenute nel comunicato congiunto dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 21 Dicembre 2016, pubblicato sul sito dell'ANAC).

L'appalto non è stato suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 50/2016, in quanto la natura dell'affidamento non consente di individuare parti caratterizzate da funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendente (lotti funzionali) né categorie e/o specializzazioni autonome ovvero fasi del servizio tali da rendere ciascuna indipendente dalle altre (lotti prestazionali).

Le quantità indicate nell'elenco e riguardanti il materiale di consumo sono espresse a titolo indicativo, potendo le contraenti ordinare con riguardo alle effettive necessità, quantitativi minori o maggiori di quelli indicati, e la Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

La Ditta aggiudicataria non potrà comunque pretendere alcun risarcimento nel caso, nel periodo contrattuale previsto, non venisse eseguito alcun acquisto dei prodotti aggiudicati alla medesima, o le quantità acquistate dovessero rivelarsi inferiori a quelle definite in sede di gara.

Il valore complessivo della fornitura è indicato nel successivo art. 7.

L'aggiudicazione verrà effettuata sul prezzo complessivo per il periodo di 60 mesi, al netto delle



Opzioni e degli oneri di sicurezza da interferenza, IVA esclusa, come indicato nel successivo art. 7.

I **requisiti minimi di fornitura a pena di esclusione** sono indicati nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

I **requisiti di qualità** sono oggetto di esplicita valutazione da parte della Commissione giudicatrice sono indicati nel successivo art. 20 del presente Disciplinare di gara.

Art. 2 (Modalità di svolgimento della gara)

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare di gara.

La Stazione appaltante, l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SinTel, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it.

Art. 3 (Responsabile delle procedure di affidamento)

- Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice per la presente procedura è la Dott.ssa Carmelina Siani, Dirigente, Direttore della S.C. Provveditorato dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino;

Art. 4 (D.U.V.R.I.)

Sono stati redatti i Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) (Allegati F, F1, F2), di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, che si allegano al presente disciplinare. Tali D.U.V.R.I. sono relativi alle seguenti Aziende Sanitarie:

A.O. ORDINE MAURIZIANO	(che ha quantificato la spesa inerente gli oneri di sicurezza da interferenza in totale € 1.159,86 IVA esclusa per 60 mesi + 36 rinnovo + 12 proroga – Allegato F)
A.O.U. SAN LUIGI	(che ha quantificato la spesa inerente gli oneri di sicurezza da interferenza in totale € 118,96 IVA esclusa - Allegato F1)
A.S.L. TO5	(che NON ha quantificato la spesa inerente gli oneri di sicurezza da interferenza - Allegato F2 Informativa)
A.S.L. TO3	(che ha quantificato la spesa inerente gli oneri di sicurezza da interferenza in totale € 500,00 IVA esclusa – Allegato F3)

L'operatore economico concorrente si impegna sin d'ora all'integrale osservanza, in caso di aggiudicazione, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per

garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, per evitare danni a beni pubblici e privati. In particolare dovrà, in caso di aggiudicazione, attenersi, nella redazione del PSS, a quanto previsto nel DUVRI (ex art. 26 del D.lgs. 81/08) allegato al contratto, aggiornandolo con le eventuali ulteriori osservazioni del Direttore dei Lavori.

L'efficacia del contratto è subordinata alla condivisione ed accettazione, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dell'integrazione del citato DUVRI effettuata dall'A.O.. in conformità a quanto disposto dall'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008. In particolare, l'integrazione del DUVRI dovrà essere riferita ai rischi specifici da interferenza presenti nella Struttura ove verranno utilizzate le apparecchiature. Gli oneri necessari per ridurre o eliminare rischi da interferenze, al momento dell'avvio della procedura, sono stimati in € 684,02 (oltre I.V.A.) per 60 mesi per la sola Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano ed in € 118,96 (oltre I.V.A.) per 60 mesi per la sola A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, in € 500,00 (oltre I.V.A.) per 60 mesi per la sola ASL TO3.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 l'operatore economico deve indicare nell'offerta i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008. L'omessa indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale non potrà essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio, in quanto nella modulistica denominata "Modello Dichiarazione a corredo dell'offerta economica" (ALLEGATO. E) predisposta dalla Stazione appaltante è previsto un apposito spazio per l'indicazione di detti oneri.

Resta, in ogni caso, fermo che la Stazione appaltante si riserva di verificare l'eventuale presenza di rischi da interferenze al momento dell'esecuzione delle attività e, in caso di sussistenza dei predetti rischi, le attività che prevedono dette interferenze potranno avere inizio solo successivamente all'elaborazione di un unico documento di valutazione degli stessi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento verrà allegato al Contratto se ricorrono i presupposti di legge.

Art. 5 (Piattaforma SINTEL)

5.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura aperta è svolta interamente tramite la piattaforma telematica Sintel accessibile all'indirizzo indicato nel sito della stazione appaltante accessibile al seguente indirizzo: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal

singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- o utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL* e altresì reperibile al seguente indirizzo:
<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La partecipazione alla procedura telematica è aperta a tutti gli operatori economici interessati.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Aria S.p.A. comunicherà anticipatamente agli utenti registrati a Sintel gli interventi di manutenzione sulla Piattaforma.

La documentazione amministrativa e le offerte tecniche ed economiche dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante esclusivamente attraverso la suddetta piattaforma telematica. Nessuna offerta sarà presa in considerazione se presentata con modalità diversa.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alla documentazione disponibile sul sito www.ariaspa.it.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA S.p.A.

5.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel

presente disciplinare e nel documento *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma per gli Operatori Economici.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - o un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - o un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) tutti i giorni nei seguenti orari dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando una comunicazione e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

Art. 6 (Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni)

5.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. **Bando di gara (Bozza);**
2. **Disciplinare di gara e relativi allegati:**
 - **ALLEGATO. A:** Domanda di partecipazione
 - **ALLEGATO. B:** DGUE (in formato .pdf in visione e in formato .xml per il caricamento sulla piattaforma europea)
 - **ALLEGATO. C:** Patto di integrità
 - **ALLEGATO. D:** Tracciabilità dei flussi finanziari
 - **ALLEGATO. E:** Modello Dichiarazione a corredo dell'offerta economica
 - **ALLEGATO. E1:** Scheda offerta economica
 - **ALLEGATO. E2:** Scheda offerta Test ancillari
 - **ALLEGATO. F:** D.U.V.R.I preliminare A.O. Ordine Mauriziano
 - **ALLEGATO. F1:** D.U.V.R.I preliminare A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano
 - **ALLEGATO. F2:** Informativa ASL TO5
 - **ALLEGATO. G:** Atto di informazione ex art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679
 - **ALLEGATO H:** Attestazione sopralluogo
 - **ALLEGATO I:** Dichiarazione di avvalimento premiale (eventuale)
 - **ALLEGATO L:** Dichiarazione Familiari conviventi
3. **Capitolato tecnico \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Prestazionale e relativi allegati:**
 - **CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE**
 - **ALLEGATO. 1:** Dichiarazione conformità apparecchiature
 - **ALLEGATO. 2:** Misure minime di sicurezza
4. **Schema di contratto**
5. **Codice etico e comportamentale** disponibile sul profilo di committente, come indicato nel successivo art. 30.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.mauriziano.it/flex/FixedPages/Common/Gare.php/L/IT>, e sulla Piattaforma Sintel (www.sintel.regione.lombardia.it). Detta documentazione è altresì pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP in conformità del D.Lgs 36/2023, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo: <https://pubblicitallegale.anticorruzione.it/>

6.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare nei giorni entro max **20 gg** dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti *nella sezione “Comunicazioni procedura” di Sintel*, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “Documentazione di gara” (Voce “CHIARIMENTI”) riferita alla gara oggetto di chiarimento. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate o poste fuori termine.

6.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili tramite la funzionalità denominata “Comunicazioni procedura” presente sulla Piattaforma Sintel. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario,

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Presso la Piattaforma avvengono le comunicazioni relative:

- 1) all’attivazione del soccorso istruttorio;
- 2) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala;
- 3) alla richiesta di offerta migliorativa
- 4) al sorteggio di cui all’art. 22 avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 7 (Valore stimato dell'affidamento e durata della fornitura)

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € **10.244.000 +IVA**, calcolato sulla base dei consumi storici e dei prezzi attualmente praticati da parte delle AO/AR interessate, ovvero:

	IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER 60 MESI	OPZIONE RINNOVO (36 MESI)	OPZIONE PROROGA (12 MESI)	OPZIONE 20 %	OPZIONE REVISIONE PREZZI MAX 10%	VALORE COMPLESSIVO APPALTO (valore massimo stimato dell'appalto ovvero valore del CIG), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
CPV 33124110-9 (Sistemi diagnostici)	€ 4.925.000 (oltre € 1.302,98 per oneri da interferenza)	€ 2.955.000 (oltre € 356,88 per oneri da interferenza)	€ 985.000 (oltre € 118,96 per oneri da interferenza)	€ 1.773.000	€ 591.000	€ 10.244.000 (oltre € 1.778,82 per oneri da interferenza) (periodo: 60 mesi + 24 mesi + 12 mesi)
Valore a base d'asta al lordo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge)						€ 10.245.778,82
Cauzione provvisoria						€ 204.915,58

La fornitura avrà durata di 60 mesi (pari ad anni 5) decorrenti dalla data del collaudo delle apparecchiature + 36 mesi opzione rinnovo + 12 mesi opzione proroga + opzione sesto quinto di fornitura + opzione revisione prezzi max 10%.

Art. 8 (Procedura e criterio di aggiudicazione)

L'affidamento avviene mediante procedura aperta espletata ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2) del Codice, secondo i criteri di qualità e di prezzo indicati nel successivo art. 20) del presente Disciplinare, a lotto unico indivisibile, purché corrispondente ai requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nei suoi allegati ed entro l'importo presunto indicata nel precedente art. 7, al netto delle opzioni.

Ai fini dell'ammissione della gara viene definita una **soglia di partecipazione dell'80% dei reagenti/Test Ancillari** indicati nella tabella di cui all'Allegato E2.

La ditta, qualora non sia in grado di fornire, per mancanza di produzione ovvero per assenza di riferimento a catalogo, l'intera gamma di test ancillari, può partecipare anche se offre il 80% dei test (ovvero 80% di tot. 20 test = 16 test), valutati idonei.

Ai fini dell'aggiudicazione, si terrà conto soltanto dell'importo economico indicato nella Sezione D) (60 mesi) dell'Allegato Scheda Offerta, purché l'operatore economico sia risultato contemporaneamente idoneo per l'offerta di test ancillari (v. art. 8). I test ancillari saranno affidati successivamente all'operatore economico risultato aggiudicatario. I test non offerti dalla società affidataria della fornitura saranno aggiudicati, per singolo test, alla ditta che avrà proposto in gara il prezzo più basso, purché il test risulti idoneo.

La Ditta aggiudicataria non potrà comunque pretendere alcun risarcimento nel caso, nel periodo contrattuale previsto, non venisse eseguito alcun acquisto dei prodotti aggiudicati alla medesima, o le quantità acquistate dovessero rivelarsi inferiori a quelle definite in sede di gara

Art. 9 (Opzioni e rinnovi)

Opzione di proroga del contratto.

La Stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a mesi 12 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. Nel periodo di proroga non sarà corrisposta la quota di noleggio.

L'importo stimato è indicato nella tabella inserita nel precedente art. 7 del presente Disciplinare. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 gg. prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate nell'art. 120, comma 11 del D.Lgs 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Opzione di rinnovo del contratto: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di 36 mesi.

Opzione di aumento/diminuzione del sesto quinto di fornitura: Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023: Revisione dei prezzi. A partire dalla seconda annualità contrattuale e al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo complessivo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice elaborato dall'ISTAT e denominato Indice ISTAT FOI (senza tabacchi). Non concorrerà alla determinazione della revisione dei prezzi l'eventuale modifica del CCNL di riferimento. (art. 60, comma 3, lett. b del Codice).

Attualmente il valore dell'appalto tiene già conto di una percentuale di aumento per variazione dei prezzi.



Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. d) del D.Lgs 36/2023: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi indicati nei successivi articoli del presente Disciplinare di gara.

Art. 10 (Soggetti ammessi alla gara)

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola od associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli artt. 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d), in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni dalla richiesta del RUP, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma



dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- d) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette "Blacklist" di cui al decreto del MEF del 4/5/1999 e al decreto del MEF del 21/11/2001 devono, pena l'esclusione, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

Saranno inoltre esclusi i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 11 (Requisiti per la partecipazione alla gara)

11.1 - Requisiti generali

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al precedente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al precedente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici



dalle consorziate che prestano i requisiti.

11.2 - Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Art. 12 (Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova)

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale di cui al successivo punto 1.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).



L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

12.1 REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

E' richiesta ai sensi dell'art. 100, comma, 3 del Codice l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. La società dovrà risultare "ATTIVA".

Solo per le società Cooperative: Iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23.06.2004.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

L'operatore economico deve essere anche in possesso del seguente requisito di capacità tecnica, **a pena di esclusione:**

- **Possesso di certificazione rilasciata da organismo accreditato attestante la conformità dei prodotti con riferimento agli standard ISO 9000 e s.m.i.** Il possesso di tale requisito va autocertificato nell'Allegato A.

Art. 13 (Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE)

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Art. 14 (Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili)

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve

essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 15 (Avvalimento)

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”, lettera d) e e), e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell' ASR in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo “REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE” e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.



Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento per migliorare l'offerta è tenuto a produrre il contratto di avvalimento da allegare nella busta tecnica.

Nel suddetto contratto, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a sua disposizione.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che allo stesso lotto partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di ordine generale previsti al precedente par. 11.1.1;
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento redatta secondo il modello di cui all'Allegato B - 'Dichiarazione di avvalimento', contenente l'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti premiali oggetto di avvalimento).

Il concorrente produce:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegate alla dichiarazione sostitutiva di partecipazione;
- Il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, allegato all'offerta tecnica nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da



parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 16 (Fascicolo Virtuale Operatore Economico istituito presso la Banca Dati ANAC)

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati nei precedenti artt. 11 e 12.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità della deliberazione ANAC del 27 luglio 2022, n. 464 - pubblicato nella GU Serie Generale del 24 ottobre 2022, n. 249.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Pertanto tutti gli operatori interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute, indicando i propri dati identificativi.

Secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 285 del 13.12.2023, la verifica del possesso dei requisiti avviene secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023, in particolare secondo la modalità interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0.

Maggiori informazioni possono essere acquisite al link <https://www.anticorruzione.it/>.

Fino a nuove indicazioni di ANAC, la verifica del possesso dei requisiti è subordinata per il FVOE 2.0 ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'articolo 5 della Delibera ANAC 262/2023. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Delibera ANAC n. 464/2022, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Art. 17 (Modalità di presentazione delle offerte)

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.



l'offerta deve pervenire entro **E NON OLTRE LE ORE 12: DEL GIORNO** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione «*Comunicazioni della procedura*» della Piattaforma con un preavviso di 24 ore.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nell'art. 5 paragrafo 5.1.

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo sopra indicato e nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" di seguito sono riportate le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma.

L'operatore economico registrato a SinTel può partecipare alla procedura di gara accedendo alla sezione "Procedure", dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta. Una volta individuata la procedura di gara, è possibile accedervi tramite il link "Dettaglio" che consente di visualizzare il menù intero e tutte le informazioni della procedura.

Cliccando sul link "**Invia offerta**" si accede al percorso guidato in 5 step, che consente l'invio dell'offerta:

- **Step 1** – Busta telematica Amministrativa: il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenenti i documenti di gara richiesti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente ;
- **Step 2** – Busta telematica Tecnica: consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenente la documentazione indicata nel successivo art. 19 debitamente compilata e firmata digitalmente;
- **Step 3** – Busta telematica contenente l'offerta economica debitamente compilato e firmato digitalmente;
- **Step 4** – Firma digitale dell'offerta: il concorrente deve scaricare il documento d'offerta, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a Sistema;

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

1. la **Documentazione amministrativa**, come meglio precisata al successivo **art. 18**;
2. la **Documentazione tecnica**, come meglio precisata al successivo successivo **art. 20**;
3. l'**Offerta economica**, come meglio precisata al successivo successivo **art. 29**.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:



- accedere tempestivamente al percorso guidato “invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente lo **step 5** “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione richieste nella documentazione di gara sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione telematicamente nella Piattaforma nella sez. “Documentazione di gara”.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. La documentazione da produrre, se redatta in altra lingua deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente – a pena di esclusione – dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e secondo la indicazioni riportate nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”. Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

Art. 18 (Documentazione di gara – Documentazione amministrativa)

All'interno del percorso “Invia offerta”, l'operatore economico deve indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa negli appositi Campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente articolo:

- | | | |
|-------|----------------------|---|
| 18. A | ALLEGATO. A: | Domanda di partecipazione con allegata <u>ricevuta pagamento bollo</u> secondo le modalità successivamente indicate |
| 18. B | ALLEGATO. B: | DGUE |
| 18. C | | Dichiarazione di produzione della polizze assicurative (RCT-P/O – All Risk) |
| 18. D | | (eventuale) Documentazione relativa ai subappaltatori |
| 18. E | | (eventuale) Procura speciale |
| 18. F | | (eventuale) Documentazione in caso di partecipazione in forma associata |
| 18. G | | Garanzia provvisoria |
| 18. H | ALLEGATO. C: | Patto di integrità |
| 18. I | ALLEGATO. D: | Tracciabilità dei flussi finanziari |
| 18. L | ALLEGATO. E1: | “Scheda Offerta” <u>senza alcuna quotazione economica a pena di esclusione</u> |
| 18. M | ALLEGATO. E2: | “Scheda offerta Test ancillari” <u>senza alcuna quotazione economica a pena di esclusione</u> |

- 18.Mbis **ALLEGATO. F:** D.U.V.R.I preliminare dell'A.O. Ordine Mauriziano
ALLEGATO. F1: D.U.V.R.I preliminare dell'A.O.U San Luigi Gonzaga di Orbassano
ALLEGATO. F2: Informativa ASL TO5
18. N (eventuale) Documentazione amministrativa aggiuntiva, tra cui copia della ricevuta del pagamento del Contributo Anac per le gare (C.I.G.).
18. O Dichiarazione di accettazione della documentazione di gara
18. P Dichiarazione di avvalimento premiale (eventuale)
18. Q Dichiarazione Familiari conviventi (da sottoscrivere per accettazione)

18. A ALLEGATO. A: Dichiarazione di Partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del



provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito dell'A.O. (vedi il successivo art. 29) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità allegato nella documentazione di gara (ALLEGATO C);
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 ELIDE, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

18. B ALLEGATO. B: DGUE

Il DGUE è un'autocertificazione dell'Operatore Economico che fornisce una prova documentale

preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità Pubbliche o terzi, come stabilito dall'art. 59 della Direttiva 2014/UE. Tale documento deve essere compilato in versione elettronica, secondo la indicazioni contenute nella nota Protocollo 6212 del 30/06/2023 del Ministero dei Trasporti, reperibile al seguente indirizzo URL https://www.mit.gov.it/nsfmitgov/files/media/normativa/2023-10M_INFR,REG_REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf.

Per ulteriori informazioni sul DGUE l'operatore economico può consultare linee guida per la compilazione del modello presenti al link <https://www.mit.gov.it/documentazione/linee-guida-per-la-compilazione-del-modello-di-formulario-di-documento-di-gara-unico>

L'**Operatore** Economico dovrà:

generare la **DGUE Response** in formato xml a partire dalla **Request** messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara. Per farlo è possibile utilizzare il medesimo **servizio messo a disposizione da Sintel o in alternativa da Consip nel portale <https://www.acquistinretepa.it>**.

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

- *Chi è a compilare il DGUE?* >> Sono un operatore economico
- *Che operazione si vuole eseguire?* >> Importare un DGUE
- caricare il file xml **DGUE Response** in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

Nota: per le modalità di utilizzo di dettaglio si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul portale Sintel od eventualmente alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul portale di Acquisti in rete di Consip.

La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto, nonché in copia in formato pdf sottoscritto digitalmente nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Si precisa che, nel caso in cui il soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione, non sia cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea e non rientri nei casi previsti all'art. 3, commi 2 e 3, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., detto soggetto dovrà presentare quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che recita: "4. *Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.*"

Si allega altresì il DGUE in formato pdf.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, coassicurazione, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa,

ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi fra società cooperative, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

18. C Dichiarazione di produzione delle polizze assicurative

Dichiarazione con la quale la ditta si impegna in caso di aggiudicazione, a produrre copia delle polizze assicurative, così come indicato nel successivo art. 28).

18. D Documentazione relativa ai subappaltatori (eventuale)

Il subappalto è consentito nel pieno rispetto dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto dovrà indicare *nel DGUE*, le forniture o parti di fornitura che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

18. E (eventuale) Procura speciale

Qualora la dichiarazione di cui all'Allegato "Documento di Partecipazione" e/o Offerta economica e/o altra dichiarazione contenuta nell'Offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scansionata della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Detta copia della procura dovrà essere inserita nell'apposito campo e dovrà essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante.

L'A.O. Ordine Mauriziano. si riserva di richiedere l'originale o copia autentica della procura notarile inserita a Sistema.

18. F (eventuale) Documentazione in caso di partecipazione in forma associata

In caso di partecipazione in forma associata dovrà essere allegata la relativa documentazione di cui all'art. 68 del Codice dei Contratti

È facoltà dell'A.O. Ordine Mauriziano richiedere, in qualità di stazione appaltante, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

L'A.O. Ordine Mauriziano si riserva di richiedere la presentazione dell'originale delle copie scansionate inserite/allegate a Sistema.

18. G Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice) e nel caso specifico corrisponde ad €



04.915,58. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto conto intestato all'A.O. Ordine Mauriziano di Torino:

Tesoreria dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino
CODICE IBAN IT09J0200801138000040249779 UNICREDIT
SWIFT: UNCRITM1AD8
Via Magellano, 1 - 10128 Torino.

CAUSALE "Cauzione provvisoria relativa alla **PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA INTERAZIENDALE IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI PER LA COAGULAZIONE E LA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE OCCORRENTI ALL'AICI DI TORINO: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (AZIENDA CAPOFILA) – A.O.U. SAN LUIGI DI ORBASSANO – A.S.L. TO3 - ASL TO5**".

Pertanto, nell'apposito campo di Sintel dovrà essere presentata/allegata copia (scansionata) del documento attestante il versamento corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale – secondo le indicazioni di cui alle "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" - del legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma) la cui procura dovrà essere prodotta nella "Documentazione amministrativa".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante)

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelli indicati

nell'*allegato II.13 del codice*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

18. H Patto di integrità (ALLEGATO C)

Il concorrente allega, nell'apposto campo, il Patto di integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma. . Al riguardo si precisa che, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il Patto dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità previste nel paragrafo 18.A.

18. I Tracciabilità dei flussi finanziari (ALLEGATO D)

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, predisporre e caricare in piattaforma nell'apposito campo "*Dichiarazione di Tracciabilità*", la dichiarazione conforme al modello di cui all'Allegato.

La Dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente e/o dal procuratore avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nel presente affidamento.

18. L Scheda Offerta (ALLEGATO E1) e Scheda Offerta Test ancillari (ALLEGATO E2), entrambi senza alcuna quotazione economica a pena di esclusione

18.M Attestazione sopralluogo (ALLEGATO H)

Le società concorrenti **potranno** effettuare un **sopralluogo tecnico facoltativo** in situ nei locali nei quali deve essere installata la strumentazione oggetto di gara, onde poter prendere visione e conoscenza dei luoghi e dei loro accessi, come previsto dal capitolato tecnico di gara, presso tutte le sedi aziendali, alla presenza del personale incaricato dall'Azienda che rilascerà il relativo attestato. A tal fine si precisa che:

- Al sopralluogo dovrà partecipare il legale rappresentante della ditta concorrente o la persona appositamente delegata. Il partecipante al sopralluogo dovrà in quella sede consegnare all'incaricato dal R.U.P., oltre a copia fotostatica del proprio documento di identità, documentazione (quale copia della procura speciale ovvero atto di delega) attestante il possesso dei necessari poteri, con unita copia fotostatica di documento di identità del delegante,
- La richiesta di sopralluogo da parte dei singoli concorrenti dovrà essere effettuata tramite l'utilizzo della funzionalità della piattaforma Sintel "*Comunicazioni della procedura*" entro il giorno



indicato nel bando di gara. Il R.U.P. comunicherà, sempre tramite la funzionalità “comunicazioni” di Sintel, la data e l'ora in cui si svolgeranno i sopralluoghi, con specifico riferimento a ciascuna sede aziendale, da parte dei singoli concorrenti.

- L'attestazione dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata su uno specifico modello che dovrà essere prodotto nella documentazione amministrativa sulla piattaforma Sintel. Il modello di attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere prodotto nella busta contenente la documentazione amministrativa

18.Mbis DUVRI preliminare e/o Informativa (ALLEGATO F – F1 – F2 - F3) - sottoscrivere per accettazione

18. N (eventuale) Documentazione amministrativa aggiuntiva

Nella sez. può essere caricata oltre alla ricevuta del pagamento del contributo ANAC (C.I.G.), la documentazione di seguito esplicitata: nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato nell'Allegato A) – Domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché abbia dichiarato che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del D.Lgvo n. 14/2019, deve allegare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del D.Lgvo citato che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

18. O Dichiarazione di accettazione della documentazione di gara

Il concorrente dovrà, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura, dichiarare direttamente sulla piattaforma Sintel di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

Si precisa inoltre che nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA **non** devono essere riprodotti documenti che fanno riferimento a **valori economici** riportati in offerta.

Art. 19 (Pagamento del contributo a favore dell'ANAC e Soccorso istruttorio)

Ai sensi dell'articolo 1, punto 1, della delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> gli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente come definiti dall'art. 1, comma 3, lett. 1) dell'allegato 1.1 del Codice (art. 13, comma 6) sono obbligati, a pena di esclusione, alla contribuzione in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo da versare corrisponde ad € 220,00 come previsto nella tabella dell'art. 2 della sopraddetta delibera ANAC. L'importo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Le modalità di versamento del contributo sono indicate nell'art. 3 della delibera ANAC, aggiornate dall'avviso ANAC del 17/05/2024 (pagamento da effettuarsi esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA).

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Vista l'attuale indisponibilità del FVOE ai fini della verifica e reperibilità

ell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare su SINTEL nella busta amministrativa copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Vista l'attuale indisponibilità del FVO2 ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a sistema una copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

19.1 Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del Documento di Gara Unico Europeo e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla L. 68/1999;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 20 (Documentazione di gara – Documentazione tecnica)

L'offerta tecnica deve rispettare, a pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime

stabilite nei termini in cui sono state previste nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e relativi allegati, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando l'indicazione dei prodotti offerti e presentando la documentazione tecnica richiesta a pena di inammissibilità dell'offerta, allegando a Sistema in un unico file compresso (firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero equivalenti software di compressione dati, i documenti di seguito indicati (**ATTENZIONE!!! solo la cartella compressa dovrà essere firmata digitalmente e non i singoli file**).

In particolare il concorrente dovrà presentare, pena esclusione:

1. **Capitolato tecnico e prestazionale** sottoscritto per accettazione
 - **Capitolato tecnico prestazionale** sottoscritto per accettazione
 - **Allegato 1)** Dichiarazione conformità apparecchiature
 - **Allegato 2)** Misure di sicurezza GDPR
2. **RELAZIONE TECNICA**, inclusiva di tutti i punti dettagliati nel capitolato (ad esempio: servizio di manutenzione, programma di formazione del personale ecc), sottoscritta a pena di esclusione dal rappresentante legale;
3. **SCHEDE DI SICUREZZA**
4. **SCHEDE TECNICHE**, redatte in lingua italiana (alla quale è equiparata la lingua inglese. Qualora le schede tecniche fossero redatta in lingua diversa, dovranno essere accompagnate da traduzione giurata). Nelle schede tecniche devono essere espressamente indicate le caratteristiche essenziali e particolari dei prodotti offerti, nonché da esse devono evincersi le caratteristiche necessarie per la valutazione tecnica. In particolare devono essere indicati:
 - il modello delle apparecchiature offerte completo di codice e nome commerciale indicante le misure (altezza, larghezza, profondità, peso), requisiti impiantistici di installazione, potenza elettrica assorbita, ecc.);
 - i materiali consumabili offerti completi di codice e nome commerciale, necessari per l'esecuzione delle singole procedure con l'indicazione in merito alle fasi di rischio per ogni sostanza componente e/o utilizzata dallo strumento;
 - in particolare in tale scheda (o in documenti allegati) devono essere riportate le seguenti informazioni:
 - codice prodotto attribuito dal fabbricante e nome commerciale del prodotto offerto;
 - codice CND e numero di repertorio, se il dispositivo non è registrato in Repertorio ma solo in Banca Dati, inviare copia dell'iscrizione alla suddetta Banca Dati;
 - ditta fabbricante, luogo di produzione e indirizzo del produttore;
 - periodo di validità del prodotto e metodo di sterilizzazione;
 - caratteristiche tecniche dei prodotti dalle quali si evinca in modo chiaro sia le caratteristiche rispondenti ai requisiti minimi richiesti in Capitolato Tecnico Prestazionale sia le caratteristiche necessarie per la valutazione tecnica (ad esempio: descrizione del prodotto e composizione, processi di fabbricazione/produzione, indicazione delle misure offerte, ecc.)
 - tipo di confezionamento
 - modalità di smaltimento
 - dati sulla sterilizzazione dei prodotti

Qualora la scheda tecnica sia redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in



lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Ogni altra dichiarazione prevista nel Capitolato Tecnico Prestazionale per il prodotto specifico, eventualmente anche relativa alle caratteristiche tecniche minime previste e non desumibili dalla scheda tecnica o dalla visione/prova del campione (es. destinazione d'uso, ecc..).

5. **COPIA DELLA CERTIFICAZIONE CE** del prodotto come Dispositivo medico-diagnostici in vitro secondo il Regolamento (UE) 2017/746. Non sono accettate le dichiarazioni di rivenditori. Classe di rischio CE del prodotto e indicazione dell'organismo notificato;
6. **N. di Repertorio Nazionale dei DM/ BDM** con numero di registrazione che deve essere specificato per ogni prodotto offerto, analogamente alla classificazione CND. Si ricorda che a seguito dei Decreti Ministeriali dell'11/05/2023 "Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) dal parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari" e "Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del dispositivo (UDI) dei dispositivi medici-diagnostici in vitro da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari", le AA.SS.LL. Potranno assolvere all'obbligo di conservazione di UDI-DI (identificativo del modello del dispositivo) e UDI-PI (identificativo della produzione) tramite l'anticipazione da parte dei fornitori dei Documenti di trasporto ((DdT) in formato elettronico ed editabile e con le specifiche ritenute opportune, relativi agli ordini ricevuti;
7. **DEPLIANTS** illustrativi dei prodotti offerti
8. **ATTESTAZIONE** che le apparecchiature offerte risultano essere di ultima generazione e nuove di fabbrica;
9. **MANUALE** in formato pdf
10. **DICHIARAZIONE** firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da **riservatezza**, argomentando, in modo congruo, le ragioni per le citate parti sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell'offerta, **adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
11. **(eventuale) CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE** di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 200 n. 198. Tale certificazione che corrisponde alla UNI/PDR 125:2022, prevista dall'art. 108, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, non è richiesta a pena di esclusione, in quanto è richiesta per l'attribuzione del maggior punteggio da attribuire;
12. **Eventuale, in caso di avvalimento premiale, CONTRATTO DI AVVALIMENTO.**
13. **(eventuale) altra DOCUMENTAZIONE** che la società offerente ritenga utile per la migliore valutazione tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico e prestazionale, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza, come previsto dall'articolo 90, co. 1, lett d) del D.Lgs 36/2023.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai

documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta, comporta l'esclusione dalla gara

L'offerta tecnica descrittiva, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto tenuto presente che qualsiasi carenza riferita all'Offerta Tecnica non può essere sanata attraverso l'istituto del "soccorso istruttorio".

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, l'offerta tecnica firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

La documentazione tecnica dovrà contenere tutte le informazioni necessarie e sufficienti a consentire alla Commissione giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte, di:

- verificare il possesso delle caratteristiche tecnico-qualitative minime richieste;
- procedere all'attribuzione del punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti.

I prodotti dichiarati "Non conformi" o "Non idonei" saranno esclusi.

Nel caso in cui i dati tecnici richiesti non fossero desumibili dalla documentazione tecnica presentata, cosicché la Commissione giudicatrice non riesca a valutare l'offerta tecnica degli elementi oggetto di valutazione qualitativa, alla medesima offerta verrà attribuito il punteggio 0 (zero).

Art. 21 (Criteri di aggiudicazione e di valutazione dell'offerta tecnica, nonché metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica)

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto



richiesto.

21.1 - Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Tabella dei criteri discrezionali (D), tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Utilizzo acqua deionizzata da parte degli strumenti (allegare manuale strumento-relazione tecnica)		Si =0 No =4
2	Esecuzione dei campioni urgenti senza interruzione delle analisi in corso e in qualunque posizione dell'area campioni dello strumento o del rack, senza intervento dell'operatore (allegare manuale strumento-relazione tecnica)		Si = 2 No = 0
3	Caricamento in continuo dei reagenti e consumabili monouso senza messa in pausa della macchina o interruzione della sessione (precisare modalità allegare riferimento da manuale operatore)		Si = 2 No = 0
4	Servizio specialistico in remoto certificato da ente terzo con report fornito mensilmente sullo stato della strumentazione (allegare certificazione specifica ente certificatore) con servizio proattivo di prevenzione guasti- in conformità con le norme sulla privacy per la tutela dei dati dei pazienti		Si =2 No =0
5	Reagente PT con reattivi allo stato liquido da miscelare, per un utilizzo immediato senza necessità di attesa per ricostituzione		Si =2 No =0
6	Reagente APTT con fosfolipidi sintetici		Si =2 No =0

	Lotti unici per PT, APTT, AT, Fibrinogeno, DDimero e certificati da ente esterno di lunga durata (almeno 12 mesi) per reagenti calibratori e controlli (allegare certificazione ente certificatore)		Si =4 No =0
8	Reagente DDimero con maggiore linearità (definita in FEU secondo linee guida CLSI) come differenza fra valore più alto e più basso misurabile senza diluizione. Punteggio attribuito in maniera proporzionale (documentare)		Al reagente con maggiore linearità 4 punti Al secondo: 2 punti Al terzo: 1 punto Dal terzo in poi: 0 punti
9	Reagenti per APC resistance: metodica con uso di reagente APTT con possibilità o meno di prediluizione in plasma carente di Fattore V (metodica classica e V depleto) Allegare inserto reagenti		Si =2 No =0
10	Reagenti Proteina S con metodica basata sull'utilizzo di C4Bp per la rilevazione della frazione libera (documentare)		Si =1 No=0
11	Reagenti per esecuzione test vWF:Ag e vWF:Rco in chemiluminescenza (possibilità da parte delle aziende di offrire strumento dedicato per l'esecuzione di questi test)		Si =3 No =0
12	Criteri di sostenibilità ambientale: indicare la produzione di rifiuti liquidi dello strumento in fase di attività ed in fase di stand by. (documentare)	Massimo 5 punti La commissione attribuirà i punteggi fino ad un massimo di 5 punti sulla base della valutazione complessiva e di quanto dichiarato nella documentazione tecnica fornita dalle ditte offerenti	

3	<p>Caratteristiche del servizio post vendita. La commissione attribuirà i punteggi sulla base della valutazione di queste caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> .Tempi di ripristino del sistema analitico .Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica “Help Line” con tempistiche .Numero di operatori disponibili sul territorio regionale .Valutazione complessiva del progetto tecnico informatico di gara e del servizio di manutenzione 	<p>Massimo 10 punti</p> <p>La commissione attribuirà i punteggi fino ad un massimo di 5 punti sulla base della valutazione complessiva del servizio post vendita e di quanto dichiarato nella documentazione tecnica fornita dalle ditte offerenti</p>	
14	<p>Programma dettagliato e modalità di formazione del personale</p>	<p>Massimo 5 punti</p> <p>La commissione attribuirà i punteggi fino ad un massimo di 5 punti sulla base della valutazione complessiva del programma e delle modalità proposte e di quanto dichiarato nella documentazione tecnica fornita dalle ditte offerenti</p>	
15	<p>Caratteristiche del Middleware</p> <p>La commissione attribuirà i punteggi sulla base della valutazione di queste caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> .Ergonomia e facilità uso middleware .Gestione multilaboratorio .Modalità di validazione .Modalità gestione CQI .Gestione KPI e Statistiche .Modalità di archiviazione e ricerca dati storici pazienti .Qualsiasi altra modalità/funzione atta a rendere più efficiente il flusso di lavoro del laboratorio 	<p>Massimo 10 punti</p> <p>La commissione attribuirà i punteggi fino ad un massimo di 10 punti sulla base delle caratteristiche prestazionali dei software proposti e di quanto dichiarato nella documentazione tecnica fornita dalle ditte offerenti</p>	

16	<p>Caratteristiche del Software della Terapia Anticoagulante (TAO e DOAC)</p> <p>La commissione attribuirà i punteggi sulla base della valutazione di queste caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> .Ergonomia e facilità uso software .Certificazioni di prodotto .Valutazione score utilizzati .Modalità di assistenza .Letteratura a supporto algoritmo utilizzato 	<p>Massimo 10 punti</p> <p>La commissione attribuirà i punteggi fino ad un massimo di 10 punti sulla base delle caratteristiche prestazionali dei software proposti e di quanto dichiarato nella documentazione tecnica fornita dalle ditte offerenti</p>	
----	---	---	--

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato il punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito da un'apposita **Commissione giudicatrice**, appositamente nominata, che applicherà quale criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta il metodo aggregativo compensatore assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum [W_i * V_{ai}] / n$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Il coefficiente $V(a)_i$ relativamente criteri di valutazione indicati nel capitolato tecnico saranno determinati, per ciascun criterio, con il seguente metodo:

1. ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero ed uno in relazione a ciascun subparametro,
2. una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari rispetto a ciascun subparametro,
3. la media dei coefficienti verrà quindi moltiplicata per il punteggio di ciascun subparametro ottenendo così il punteggio relativo a ciascun subparametro,
4. la somma dei punteggi di ciascun subparametro determinerà il punteggio ottenuto per ciascun criterio di valutazione

Al fine di consentire la verifica dell'omogeneità e della coerenza dei giudizi dei componenti della Commissione giudicatrice, viene definita la seguente griglia dei valori:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	1,00



BUONO	0,80
DISCRETO	0,60
ADEGUATO	0,40
SUFFICIENTE	0,20
NON VALUTABILE/NON ADEGUATO	0

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato dalla Commissione giudicatrice, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

I 70 punti afferenti alla valutazione qualitativa rappresentano il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all’offerta con la migliore valutazione.

Nel caso in cui la somma dei sottopunteggi fosse inferiore a 70 punti quale valore massimo (per esempio 68) si procederà alla normalizzazione delle somme dei sottopunteggi (ottenuti dalle ditte ammesse); al più alto sarà assegnato il valore massimo (70) ed agli altri i valori risultanti dalla relativa proporzione:

$$P. \text{ normalizzato} = \frac{\text{somma sottopunteggi} * \text{punteggio massimo disponibile (70)}}{\text{somma sotto punteggi superiore (nell'esempio 68)}}$$

Tutti i punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale.

Il punteggio economico ed il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica sono indicati nel successivo art. 21.

Art. 22 (Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica)

Per la valutazione economica verrà utilizzata la “Formula del Prezzo Minimo”.

I 30 punti disponibili per il coefficiente prezzo verranno attribuiti dal sistema alla società che avrà offerto il prezzo, IVA esclusa, più basso entro l’importo presunto indicato.

Alle restanti società sarà assegnato un punteggio via via inferiore ed inversamente proporzionale secondo la seguente formula (del Prezzo minimo).

$$\text{PE} = \text{PEmax} \times \text{Pmin} / \text{Po}$$

ove:

Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente

PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile



min = Prezzo più basso offerto in gara.

Anche in tal caso tutti i punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale.

L'aggiudicazione sarà assegnata al soggetto offerente che abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, sommando il punteggio qualità ed il punteggio prezzo.

Qualora due o più candidati conseguissero uguale punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata al soggetto candidato che abbia offerto il prezzo più basso. Nel caso in cui anche il prezzo fosse paritario, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

I test ancillari saranno affidati successivamente all'operatore economico risultato aggiudicatario. I test non offerti dalla società affidataria della fornitura saranno aggiudicati, per singolo test, alla ditta che avrà proposto in gara il prezzo più basso, purché il test risulti idoneo.

Art. 23 (Documentazione di gara – Offerta economica)

L'offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema "Sintel", raggiungibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.

Al **III Step**, nell'apposito **CAMPO C "Offerta economica"** del percorso guidato "Invia offerta" presente sulla piattaforma "Sintel", il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà inserire la propria offerta economica composta come di seguito indicato:

Offerta economica (generata dal sistema telematico). In essa vanno indicati:

- 1. il prezzo complessivo per il periodo base (mesi 60) al netto di tutte le opzioni e degli oneri di sicurezza da interferenza (IVA esclusa) ed entro l'importo presente indicato nel precedente art. 7 - con due cifre decimali, comprensivo di ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale;**
- 2. i costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico** il valore dei costi afferenti l'attività di impresa. (n.b. indicarli in quanto il campo è "bloccante" anche se trattasi di "fornitura senza posa in opera").

Modello Offerta economica e dichiarazione a corredo

Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", i concorrenti dovranno altresì produrre in una cartella compressa in formato elettronico:

- **I'ALLEGATO E) Dichiarazione a corredo dell'offerta economica** predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegata al presente Disciplinare contenente le seguenti dichiarazioni:
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nel Capitolato tecnico e relativi allegati,
 - dichiarazione che l'offerta, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa,
 - gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, calcolati per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi

- relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Non sono ammessi valori pari a zero per i costi di sicurezza aziendali,
- il costo del personale.
 - **l'ALLEGATO E1 – Scheda offerta (economica)** che contiene:
 - importo complessivo offerto comprensivo di:
 - quotazione nominale delle attrezzature (sezione A0),
 - costo per il noleggio delle apparecchiature, incluso il dettaglio per servizio Middleware e di eventuali altre voci (sezione A1);
 - costo per il servizio full risk delle apparecchiature, incluso il dettaglio per il servizio di manutenzione del Middleware e di eventuali altre voci (sezione B);
 - costo dei reagenti/ materiale di consumo (sezioni C), E), F)),
 - nonché:
 - tutti i riferimenti commerciali e tecnici indispensabili per l'identificazione dei prodotti (Codici, marchiature CE, ecc.)
 - importo complessivo 60 mesi offerto al netto degli oneri di sicurezza da interferenza IVA esclusa entro l'importo presunto indicato (Prezzo di aggiudicazione)
 - **ALLEGATO E2 – Scheda Offerta (Economica) Test Ancillari** che contiene:
 - costo dei reagenti/ materiale di consumo,
 nonché:
 - tutti i riferimenti commerciali e tecnici indispensabili per l'identificazione dei prodotti (Codici, marchiature CE, ecc.)
 - importo complessivo 60 mesi offerto

L'ASL TO5 si riserva, successivamente all'aggiudicazione, l'esecuzione contrattuale relativamente alla quota di noleggio e manutenzione del middleware.

La quotazione del Middleware (noleggio e manutenzione) è obbligatoria per ciascuna ASR

Lo schema di offerta economica dovrà essere compilato in ogni sua parte a pena di esclusione.

Il prezzo unitario offerto dovrà essere espresso con un numero massimo di due decimali dopo la virgola; nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali dopo la virgola con gli arrotondamenti di legge.

Con riferimento a ciascun articolo, il codice e il nome commerciale del Prodotto offerto – espressi nell'Offerta tecnica - ed il prezzo unitario offerto - espresso nell'Offerta economica - sono da considerarsi elementi essenziali dell'offerta; pertanto, la mancata indicazione e sottoscrizione dei dati secondo le modalità sopra indicate anche solo di uno dei predetti elementi comporta un'offerta incompleta.

Si rammenta che il “Documento d'offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della

medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Si precisa che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

L'offerta, dovrà essere compilata ed essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, l'offerta dovrà essere compilata e firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti.

Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di importo pari o in aumento rispetto ai valori unitari a base di gara.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- le offerte che sostituiscono, modificano e/o integrano le condizioni di fornitura descritte nei documenti di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione ha facoltà entro 30 gg dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al



iguardo.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Art. 24 (Svolgimento delle operazioni di gara)

Le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza, dal seggio di gara, composto dal RUP (o suo delegato) a da n. 2 componenti con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici.

In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate.

APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse oltre ad essere non più modificabili, sono acquisite definitivamente e conservate dal Sistema in modo segreto, riservato e sicuro.

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta nei giorni indicati nel bando di gara. In caso di impedimento, si provvederà a inviare specifica comunicazione tramite gli appositi canali della piattaforma SinTel.

Il seggio di gara procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa
- verifica della documentazione presentata e dei prescritti requisiti
- (eventualmente) attiva la procedura di soccorso istruttorio di cui agli articoli precedenti.

APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “DOCUMENTAZIONE TECNICA”

Il seggio di gara procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica presentata dai concorrenti ammessi a tale fase, riservandone la valutazione, anche in termini di completezza, alla stessa commissione aggiudicatrice.

Tutte le operazioni svolte dal seggio di gara verranno evidenziate in appositi verbali.

Le offerte economiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante né dagli altri concorrenti, né da terzi.

Successivamente, solamente per le ditte ammesse, la Commissione giudicatrice appositamente nominata procederà, in una o più sedute riservate, dopo aver ricevuto dal Seggio di gara, la documentazione inviata dalle società concorrenti:

- alla verifica di idoneità dei prodotti, verificando la corrispondenza tra le caratteristiche minime richieste dal Capitolato tecnico e i suoi allegati a quanto offerto dai concorrenti, in base a quanto descritto nella documentazione tecnica
- con riferimento ai prodotti risultati idonei, alla valutazione, all'attribuzione del punteggio di qualità, secondo i criteri, i sub criteri e le formule indicati nella documentazione di gara, procedendo, se il caso, alla riparametrazione degli stessi e redigendo i relativi verbali.



APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE

In seguito, in data che sarà comunicata ai concorrenti all'interno dell'Area "Comunicazioni procedura", il Seggio di Gara, a cui saranno inviati i verbali di valutazione delle offerte tecniche redatti dalla Commissione giudicatrice, procederà, senza svolgere alcuna attività di valutazione, a dare comunicazione delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti i cui prodotti sono stati ritenuti non conformi o non idonei e dei punteggi attribuiti dalla Commissione di giudicatrice come risultante dai verbali.

Il seggio di gara, provvederà:

- ad inserire il suddetto punteggio sulla piattaforma, escludendo altresì le offerte dei concorrenti risultati esclusi dal verbale della Commissione giudicatrice
- ad aprire le buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche. La Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammesse alla valutazione delle offerte economiche.

Il sistema:

- effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio,
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria,

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica le cui modalità saranno definite dalla stazione appaltante e comunicate ai concorrenti

Art. 25 (Offerta anormalmente bassa)

Come disposto dall'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base agli elementi specifici di seguito indicati, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

E' considerato anormalmente bassa l'offerta che non presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

In presenza di **un'offerta che appaia anormalmente bassa** l'A.O. richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti (secondo gli elementi classificati nel comma 3 dell'art. 108 del Codice), assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.



Art. 26 (Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto)

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP di progetto formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dei concorrenti risultati idonei alle forniture chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Direttore Generale tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, la stazione appaltante capofila può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'A.O. si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

L'aggiudicazione è disposta dall'Azienda capofila all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 92, comma 3 e 4 del D.Lgs 159/2011 (in tema di verifiche antimafia), recederà dall'accordo e dal contratto di appalto eventualmente stipulato, laddove si verificano le circostanze previste.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e all'incameramento della cauzione provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Azienda capofila **ottenuta la documentazione, di seguito indicata**, provvederà all'invio del provvedimento di aggiudicazione alle altre Aziende sanitarie afferenti l'A.I.C.1. Queste stipuleranno, ciascuna per la parte di competenza il Contratto di Fornitura.

La stipula del contratto di Fornitura da parte delle ASR potrà avvenire in ogni momento del periodo contrattuale (60 mesi dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione).

La ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione (ex art. 90, comma 1, lett. c), del Codice) dell'avvenuta aggiudicazione o nella comunicazione di presa d'atto dell'aggiudicazione, una garanzia definitiva secondo le modalità indicate nel successivo articolo 27.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.



Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. c), del Codice, viene richiesto:

1. in caso di RTI e di Consorzi, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel "Documento di partecipazione", ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell'impegno di cui sopra, quest'ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell'atto originario sotto forma di addendum all'atto stesso. In caso di RTI e di Consorzi la documentazione dovrà essere presentata dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023;
2. la seguente documentazione:
 - (se modificata rispetto alla dichiarazione allegata nella busta amministrativa) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010.
 - documento comprovante il possesso di adeguata polizze assicurative RCT/P-O – All Risk, di cui al successivo art. 29;

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di subappalto l'affidatario trasmette il contratto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di cui agli [articoli 100](#) e [103](#). La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Scaduto il termine per la stipulazione del contratto, l'ASR verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare. Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l'ASR si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla

evoca dell'aggiudicazione ed all'eventuale aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. In ogni caso, l' ASR potrà rivalersi sulla garanzia prestata dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta cui è stata revocata l'aggiudicazione, procedendo all'incameramento della stessa.

Il contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18 comma, 10 del Codice, al momento della stipula del contratto l'appaltatore dovrà assolvere una tantum all'imposta di bollo, il cui valore è individuato dall'Allegato I.4. del Codice stesso e secondo le modalità indicate nell'articolo successivo.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Art. 27 (Imposta di bollo)

L' Operatore Economico all'atto della stipula del contratto dovrà presentare ricevuta del versamento una tantum dell'imposta di bollo che dovrà avvenire con modalità telematiche utilizzando il modello F24 ELIDE, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice e il cui valore è individuato dall'Allegato I.4 del Codice degli appalti. Il modello di versamento dovrà contenere:

- identificativi fiscali (codice fiscale) delle parti,
- CIG

Ulteriore modalità di versamento tramite PagoPA

Per le modalità di compilazione del modello F24 si veda la RISOLUZIONE della Agenzia delle Entrate n. 37/E-2023.

L'importo da versare è quello previsto dall'art. 3 dell'Allegato I.4 del D.Lgs 36/2023 conteggiato sulla base delle singole fascia di importo del contratto.

A seguito della circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate dal calcolo dell'imposta dovuta va scomputato il valore dell'imposta già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto.

Art. 28 (Garanzia definitiva)

Agli aggiudicatari sarà richiesto, a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, di presentare una garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

La garanzia definitiva sarà svincolata con atto specifico alla scadenza del contratto. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'importo della garanzia definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023, sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare l'art. 106, comma 8 prevede la riduzione al 50% della garanzia definitiva per gli operatori economici che hanno le caratteristiche di micro, piccola e media impresa e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente



la micro, piccole e media imprese.

Art. 29 (Polizze assicurative)

Con la stipula del contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la ASR dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto di fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto pena la sua risoluzione.

Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto di fornitura, è condizione essenziale per l'A.O. contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Tutti i vizi e difetti che si dovessero manifestare dovranno essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese dell'appaltatore dalla denuncia da parte dell'A.O.

Nel caso in cui i vizi o difetti si manifestassero in misura superiore al 20% della fornitura, l'appaltatore sarà tenuto, salvo diversi accordi con l'A.O., a sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura e a provvedere, a proprie spese, ad eliminare vizi, difetti o guasti o a sostituire i prodotti e/o la strumentazione difettosa.

Qualora nel corso della durata contrattuale siano rilevati difetti di fabbricazione o imballo, lesioni avvenute in occasione del trasporto o dello stoccaggio o risulti la non conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la ditta fornitrice dovrà provvedere a sue spese al ritiro e alla sostituzione del materiale entro il termine indicato dall'A.O.

Prima della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare idonea copertura assicurativa RCT/P - RCO con massimale non inferiore a 3.000.000,00 per sinistro e per persona a copertura dei rischi connessi all'esecuzione del presente Appalto.

Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare che anche il produttore (nel caso sia soggetto diverso dalla Ditta aggiudicataria) è adeguatamente assicurato per eventuali danni ai pazienti derivanti da difetti di produzione e/o progettazione (a titolo di esempio: rottura di componenti per difetto del materiale o usura ingiustificata, ecc.).

Il fornitore è altresì obbligato, ai fini della stipula del contratto, a presentare idonea copertura assicurativa contro tutti i rischi diretti e materiali, ad eccezione del dolo, a copertura delle apparecchiature, macchinari ed in genere ogni bene oggetto di contratto con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'amministrazione (c.d. Polizza All Risk); gli eventuali scoperti e/o franchigie devono essere integralmente indennizzati/risarciti dal fornitore.

Art. 30 (Codice di comportamento)



Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, consultabili tramite i seguenti link:

- Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) nella sezione: "Amministrazione trasparente" - "Altri contenuti" - "Prevenzione della corruzione" - "Prevenzione della Corruzione – Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione"
- "Codice di Comportamento aziendale" nella sezione: "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali" - "Atti generali" - "Procedure, protocolli e regolamenti"

Art. 31 (Accesso agli atti)

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterato rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Art. 32 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del **G.D.P.R. – Regolamento Privacy UE/2016/679** il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente gara è finalizzata unicamente all'espletamento della procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità le informazioni saranno trattate come indicato nell'**ALLEGATO. G:** "Atto di informazione ex art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679" al presente Disciplinare di gara.


Sul sito aziendale <https://www.mauriziano.it> > Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Privacy è pubblicata l'"Informativa sulla privacy" con annessa la Tabella di sintesi sul trattamento elaborata dall'A.O. Ordine Mauriziano.

Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Roberto D'Angelo Dall'Acqua – Commissario dell'Azienda ospedaliera – direzione generale@mauriziano.it

Responsabile Protezione Dati è l'Avv. Gabriele Borghi – rdp@mauriziano.it,

Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Carmelina Siani – Direttore della S.C. Provveditorato – csiani@mauriziano.it.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.



Art. 33 (Foro competente)

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia il foro competente è esclusivamente il foro di Torino.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

Il presente Disciplinare di gara è formato da n. 33 articoli.